

CONVENZIONE

Tra

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" – di seguito denominata **"Policlinico"** – (Cod. Fisc./P.IVA 05841790826) in persona del suo legale rappresentante la Direttrice Generale Dott.ssa Maria Grazia Furnari domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Azienda, sita in Via del Vespro, 129 - 90127 - Palermo

e

Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l., di seguito denominato **"ISMETT"**, o **"Istituto"**, (C.F., P. IVA e nr.di iscrizione al Registro delle Imprese 04544550827) nella persona del Direttore d'Istituto Dott. Angelo Luca, munito degli occorrenti poteri ai sensi dello statuto sociale, della delibera del CdA del 26 settembre 2022 e della procura in Notaio Gabriele Zammiti di Palermo del 26 ottobre 2022, domiciliato per la carica presso la sede legale della società, sita in Via Discesa dei Giudici, 4 – Palermo

e

UPMC Italy S.r.l., di seguito denominata **"UPMCI"**, società unipersonale sottoposta a direzione e coordinamento ex art. 2497 bis di UPMC Overseas inc., (C.F., P. IVA e nr. iscrizione al Registro delle Imprese 04532690825) -capitale sociale euro 500.000,00 i.v. - nella persona del suo Amministratore Delegato, Dott. Angelo Luca munito degli occorrenti poteri ai sensi dello statuto sociale e della delibera del CdA della società del 17 aprile 2024 domiciliato per la carica presso la sede legale della società, sita in Via Discesa dei Giudici, 4 – Palermo

PREMESSO CHE

1. ISMETT, già sperimentazione gestionale ex art. 9 bis del D.Lgs. 502/1992, costituito per la realizzazione di un centro trapianti, attraverso una partnership fra soggetti pubblici e privati individuati, ora, nell'ARNAS Civico, nell'University of Pittsburgh Medical Center, nella società UPMC Italy S.r.l. e nella Fondazione Ri.MED è un ente sanitario inserito nella rete regionale degli erogatori di prestazioni sanitarie, che

svolge anche attività di ricerca e formazione, autorizzato ed accreditato nel settore dei trapianti e delle terapie ad alta specializzazione;

2. UPMCI, ai sensi del Contratto Esclusivo di Gestione Operativa e Professionale sottoscritto in data 11 luglio 1997 (e successive modifiche), è incaricata di prestare a ISMETT tutti i servizi di gestione operativa e medico professionale necessari per la corretta gestione dell'Istituto;

3. nell'ambito e a supporto dei compiti e delle funzioni di sorveglianza sanitaria svolte dal Medico Competente in favore dei lavoratori di ciascuna delle due società, come definiti all'art. 2 del D.Lgs 81/08, (di seguito "**Lavoratori**"), ISMETT e UPMCI necessitano della consulenza di un medico specialista in Ortopedia per l'erogazione delle prestazioni descritte all'art. 1;

4. ISMETT e UPMCI hanno individuato nella U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico e, precisamente, nel Prof. Lawrence Camarda – che si è dichiarato disponibile secondo le modalità di cui *infra* - il consulente ortopedico (di seguito "**Consulente**") al quale richiedere l'erogazione delle prestazioni specialistiche di cui sopra.

5. la collaborazione tra le Parti si è realizzata in forza di apposita convenzione, della durata di un anno, scaduta lo scorso 14 novembre 2025.

6. permanendo l'interesse e la necessità di ISMETT e di UPMCI di avvalersi della predetta collaborazione, le Parti, premesso quanto sopra - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione- convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Oggetto del contratto

Policlinico si impegna a fornire per il tramite del Consulente di cui in premessa le prestazioni (di seguito "**Prestazioni**") di indicate al punto 1) dell'Allegato 1 che, sottoscritto dalle Parti, si allega alla presente convenzione per costituirne parte integrante ed essenziale.

Le prestazioni sopra indicate (di seguito "**Prestazioni**") saranno rese in favore dei Lavoratori di ISMETT o di UPMCI, a supporto del Medico Competente di ISMETT e di UPMCI, ai fini della valutazione clinica del Lavoratore per gli adempimenti di legge.

Le Prestazioni saranno erogate dal Consulente previa richiesta del Medico Competente di ISMETT o di UPMCI e secondo le necessità da quest'ultimo individuate.

Art. 2-Modalità di svolgimento della prestazione

L'attività del Consulente sarà svolta al di fuori del normale orario di servizio, e in orari compatibili con i turni di lavoro e di reperibilità dei Lavoratori di ISMETT e di UPMCI, senza nocumento alcuno per i compiti istituzionali che il Consulente è chiamato a svolgere presso il Policlinico.

Il numero stimato di Prestazioni da eseguire è quello indicato al punto 2) dell'Allegato 1).

Resta inteso tra le Parti che eventuali Prestazioni eccedenti il numero stimato dovranno essere preventivamente autorizzate dalle rispettive Direzioni ed alle stesse si applicheranno le condizioni economiche previste all'articolo 3.

L'attività convenzionale dovrà essere svolta nel rispetto delle normative in vigore nonché di tutti gli standard di qualità (anche relativi alle attrezzature utilizzate) adottati da ISMETT e in generale di tutte le policy ed i regolamenti vigenti presso l'Istituto

Le Prestazioni oggetto della presente convenzione dovranno essere svolte presso la sede clinica di ISMETT.

Le Parti si impegnano, ove possibile, a definire alcuni principi di programmazione che consentano di agevolare le esigenze di ISMETT/UPMCI per quanto riguarda le attività che il Consulente presterà in base alla presente convenzione.

Le Parti concordano, inoltre, sin d'ora che:

(i) fatte salve particolari ragioni di urgenza, la prestazione richiesta al Consulente dovrà essere resa entro il termine di 7 (sette) giorni solari decorrenti dalla richiesta da parte del Medico Competente.

(ii) il Policlinico si impegna a che il Consulente trasmetta al Medico Competente, entro 7 (sette) giorni solari dall'esecuzione della prestazione l'esito della visita e/o il referto dell'esame.

Art. 3 – Obblighi del Consulente

Il Consulente incaricato in forza del presente atto è tenuto alla stretta osservanza dei limiti posti dall'Azienda, nonché degli obblighi derivanti dalle vigenti norme generali e speciali in materia di pubblico impiego, e in aderenza alle previsioni contenute nel Regolamento per l'attività libero-professionale in vigore presso il Policlinico, pena la risoluzione immediata del presente accordo e la qualificazione di grave violazione dei doveri d'ufficio. L'impegno del Consulente dell'A.O.U.P. non potrà in alcun modo superare il limite orario massimo consentito pari a 40 ore mensili nel quale devono essere ricomprese tutte le attività globalmente dallo stesso garantite in regime di attività libero-professionale. Le attività dovranno essere garantite dal Consulente incaricato dell'A.O.U.P., secondo una calendarizzazione mensile della quale sarà data contestuale evidenza al Direttore del DAI di afferenza e alla Direzione Sanitaria dell'A.O.U.P., nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro.

Il Consulente è altresì consapevole che la priorità in termini di prestazioni d'opera aggiuntiva o alle turnazioni di servizio resta in capo all'A.O.U.P. e che la mancata aderenza alle attività istituzionali siano esse prestazioni d'opera aggiuntiva o alle turnazioni di servizio dell'A.O.U.P. determina automatica esclusione del Consulente dal presente accordo.

Art. 3-Ammontare del contratto e modalità di pagamento

Il compenso per le Prestazioni di consulenza è convenuto in € 140,00 (centoquaranta/00) per ciascuna visita.

Tale compenso verrà corrisposto direttamente al Policlinico da parte di ISMETT o di UPMCI ciascuna con esclusivo riguardo alle prestazioni erogate in favore dei rispettivi Lavoratori, restando espressamente esclusa la responsabilità solidale tra le due società in relazione al pagamento di somme in favore del Policlinico per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

Null'altro sarà dovuto né al Consulente né a Policlinico tanto da ISMETT, quanto da UPMCI.

Con cadenza trimestrale il Consulente dovrà inviare al Medico Competente - e di ciò il Policlinico si rende garante - un rendiconto, del quale il Consulente darà evidenza al

Direttore del DAI e alla Direzione Sanitaria del Policlinico delle prestazioni erogate, contenente data, tipologia di prestazione e nominativo del Lavoratore, cosicché il Medico Competente possa eseguire una verifica delle attività effettivamente svolte, anche al fine del pagamento del corrispettivo.

Policlinico presenterà trimestralmente regolare fattura o nota di addebito rispettivamente a ISMETT e a UPMCI, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e ciascuna società effettuerà il pagamento entro i successivi 60 giorni dalla data di ricezione, previa verifica della rispondenza delle risultanze riportate in fattura con quelle di cui al rendiconto dettagliato trasmesso al Medico Competente e da questi verificato. Il Policlinico si impegna a non indicare in fattura dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale ecc..) dei Lavoratori nei cui confronti è stata resa la Prestazione.

Le somme saranno versate direttamente nei termini di cui sopra al Policlinico, che provvederà ad attribuire, ai sensi del regolamento libero professionale vigente, le quote di competenza al Consulente che, pertanto, nulla avrà a che pretendere nei confronti di ISMETT o di UPMCI.

Le somme suddette saranno versate sul conto corrente che il Policlinico provvederà a comunicare.

In sede di liquidazione degli importi di cui sopra UPMCI e ISMETT non opereranno alcuna trattenuta d'imposta. Policlinico sarà responsabile e provvederà ad operare ogni ritenuta fiscale prevista a carico del Consulente.

Art. 4 –Copertura assicurativa

Il Policlinico garantisce a proprie spese idonea polizza assicurativa per danni subiti dal Consulente, anche *in itinere*, in occasione delle attività oggetto della presente convenzione, con esclusione di rivalsa nei confronti di ISMETT-UPMCI.

Atteso che l'attività oggetto della presente convenzione costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento del Policlinico, quest'ultimo si impegna a garantire e a tenere indenni e manlevate ISMETT e UPMCI per tutti i danni a queste derivanti e imputabili a fatto e colpa del proprio Consulente.

Il Policlinico, inoltre, dichiara e garantisce che tutti i danni che possano derivare ad ISMETT e/o a UPMCI (e ai rispettivi Lavoratori) per fatto del proprio Consulente saranno

coperti da idonea polizza assicurativa a primo rischio, con massimali adeguati, per responsabilità civile e professionale verso terzi.

Resta inoltre inteso che in caso di violazione di quanto sopra, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per effetto della comunicazione da parte di ISMETT e/o UPMCI di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

Art. 5-Consulente e Referenti della Convenzione

Le Parti si danno atto che il Consulente non potrà essere in nessun caso sostituito dal Policlinico, se non previo accordo scritto con ISMETT e UPMCI.

In nessun caso l'attività svolta dal Consulente può integrare gli estremi di un rapporto lavorativo subordinato con ISMETT e/o UPMCI, rimanendo il potere direttivo, gerarchico e disciplinare sul Consulente in capo al Policlinico, quale unico datore di lavoro. ISMETT e UPMCI non assumeranno, pertanto, per effetto della presente convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti del Consulente, mantenendo Policlinico nei confronti di quest'ultimo tutte le responsabilità comunque derivanti dal rapporto di lavoro tra loro in essere.

Policlinico designa quale soggetto responsabile ("**Referente per il Policlinico**") dell'esecuzione delle consulenze oggetto della presente convenzione il Prof. Lawrence Camarda.

UPMCI e ISMETT designano quale proprio referente per ogni attività o questione di carattere clinico sanitario il Medico Competente *pro tempore*, a cui è assegnato, altresì, il compito di monitorare che le attività siano espletate dal Consulente nel rispetto di quanto previsto in convenzione; per le questioni di carattere amministrativo, i referenti sono, invece, i rispettivi Direttori Amministrativi *pro tempore* di ISMETT e di UPMCI ("**Referenti ISMETT**" e "**Referenti UPMCI**").

Art. 6-Modello organizzativo

6.1. Ai fini del rispetto dei principi contenuti negli standard dell'ente di certificazione volontaria all'eccellenza (Joint Commission International) cui ISMETT ha aderito,

Policlinico accetta che ISMETT proceda alla verifica alla fonte dei titoli (titolo di studio, abilitazione e iscrizione all'albo di appartenenza) del Consulente

Il Consulente dovrà essere in possesso di certificato BLS in corso di validità. Se sprovvisto, lo stesso sarà sempre accompagnato da personale di ISMETT in possesso di certificato BLS in corso di validità.

Resta inteso che Policlinico farà quanto possibile affinché il Consulente consegua e mantenga valido il certificato BLS, che potrà essere ottenuto anche presso ISMETT.

6.2 Il Consulente si impegna inoltre a rispettare scrupolosamente le linee guida cliniche e tutti i regolamenti aziendali vigenti nella struttura presso la quale viene resa la Prestazione, ivi inclusi quelli in materia di igiene e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. A tal riguardo ISMETT e UPMCI si onerano di comunicare al Consulente le misure per la tutela della salute e della sicurezza, nel pieno rispetto delle norme di garanzia previste dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

6.3 Resta inteso che, in caso di reiterate violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la Convenzione potrà essere risolta ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta secondo le modalità di cui al successivo art. 8, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni e il diritto a che la Prestazione richiesta sia comunque eseguita da personale in possesso dei titoli necessari per l'esercizio della predetta attività.

ART.7 – Obblighi ECM

Policlinico si impegna a garantire che il Consulente sia in regola con gli obblighi formativi individuali ECM, come previsti dalla normativa tempo per tempo vigente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 38*bis* del DL 152/2021 convertito in L. 233/2021. A tal fine il Policlinico si impegna a verificare l'avvenuto regolare adempimento degli obblighi formativi da parte del Consulente, nonché il conseguimento dei crediti formativi previsti dal citato articolo 38*bis* o comunque dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il Policlinico si obbliga pertanto a garantire manlevare ISMETT e UPMCI da ogni eventuale conseguenza e/o danno derivante dal mancato assolvimento, da parte del personale coinvolto nell'esecuzione della presente Convenzione, ai predetti obblighi formativi.

Resta inteso che in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la convenzione potrà essere risolta ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta secondo le modalità di cui al successivo art. 9 fermo restando il diritto al risarcimento dei danni e il diritto a che la prestazione richiesta sia comunque eseguita da personale in possesso dei requisiti formativi necessari.

Art. 8–Durata del contratto

La presente convenzione viene stipulata con decorrenza dalla data di sua ultima sottoscrizione e per una durata di un (1) anno e potrà essere rinnovata alle medesime condizioni economico-normative previo espresso accordo scritto tra le parti da raggiungersi, anche a mezzo scambio di corrispondenza da inviarsi a mezzo PEC., almeno 60 giorni prima della scadenza.

Art. 9 – Recesso e risoluzione

Le parti possono recedere anticipatamente dal presente contratto senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante PEC o raccomandata A/R, con preavviso di 60 giorni.

In ogni caso di scioglimento anticipato del contratto non imputabile a fatto e colpa del Policlinico e/o del Consulente, UPMCI e ISMETT, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, verseranno il corrispettivo dovuto per le prestazioni effettivamente svolte sino alla data di cessazione del contratto.

Resta peraltro inteso che lo scioglimento anticipato del contratto non imputabile ad inadempimento non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti delle altre pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto maturato.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Con riguardo a quanto previsto dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 “GDPR”) e dal D. Lgs 196/2003 come novellato dal D. Lgs 101/2018 - Codice per la protezione dei dati personali – le Parti si danno atto che, nello svolgimento delle attività di cui alla presente

convenzione, il Medico Competente ed il Policlinico agiranno quali Titolari del trattamento, ciascuno relativamente ai dati personali di propria competenza, impegnandosi ad adempiere ai conseguenti obblighi di legge.

Inoltre, il Policlinico si impegna a nominare per iscritto il Consulente quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali e ad acquisire dallo stesso l'accettazione per iscritto di tale nomina.

Il Consulente, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della Convenzione, utilizzerà la strumentazione elettronica fornita in dotazione dal Policlinico.

Il Policlinico si impegna a che il Consulente, nella trasmissione al Medico Competente dell'esito della visita e/o del referto dell'esame, e del rendiconto delle prestazioni effettuate, nonché di ogni altra documentazione inerente alle attività oggetto della presente Convenzione e contenente dati personali, adotti adeguate misure di sicurezza ai sensi dell'art. 32 Reg. (UE) 2016/679, ivi compresa la crittografia.

Resta inoltre inteso che, in caso di inadempimento da parte del Consulente alle prescrizioni ivi contenute, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per effetto della comunicazione da parte di ISMETT e/o UPMCI di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

Art. 11 – Comunicazioni

Le comunicazioni contenenti dati personali, tutte le comunicazioni e gli altri avvisi di cui alla presente convenzione dovranno essere redatti per iscritto e si considerano debitamente effettuati se consegnati personalmente o se spediti o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi (o a qualsiasi altro indirizzo che le Parti abbiano indicato dandone comunicazione nel modo indicato sopra):

– se ad ISMETT: ISMETT S.r.l. PEC: dg.ismett@postecert.it; per le comunicazioni di carattere clinico-sanitario presso la sede clinica in via Tricomi 5 alla c.a. del Medico Competente p.t., e-mail: medicocompetente@ismettedu; tel 342-7770363. In caso di comunicazioni urgenti, l'invio dovrà essere anticipato telefonicamente al Medico Competente e potrà avvenire con altra modalità con quest'ultimo concordata atta a garantire la tempestività e la sicurezza della

comunicazione; ISMETT S.r.l, presso la sede legale in Via Discesa dei Giudici, 4 alla c.a del Direttore Amministrativo *pro tempore*, email: direzioneamministrativa@ismett.edu; tel. 0912192505 per le comunicazioni di carattere amministrativo;

- se a UPMCI: UPMC Italy S.r.l. PEC: direzione.upmcitaly@pec.it; presso la sede legale in Via Discesa dei Giudici, 4 alla c.a. del Direttore Amministrativo *pro tempore*, email: direzioneamm_va@upmc.it per le comunicazioni di carattere amministrativo;

se a POLICLINICO: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” in persona del suo legale rappresentante la Direttrice Generale Dott.ssa Maria Grazia Furnari, Via del Vespro, 129 - 90127 Palermo; PECprotocollo@cert.policlinico.pa.it;

Le comunicazioni e gli avvisi di cui al presente contratto si considerano conosciute dal destinatario, rispettivamente, se consegnati personalmente, dalla data di sottoscrizione della ricevuta, se spediti a mezzo posta elettronica certificata, al momento della ricezione di avvenuta consegna.

Art. 12- Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e con oneri a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento.

Art. 13- Non esclusività

Le parti riconoscono ed accettano il carattere non esclusivo della presente convenzione e delle prestazioni oggetto della stessa.

Art. 14– Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Art. 15 – Disposizioni finali

Le Parti dichiarano e si danno atto che tutte le pattuizioni contenute nel presente accordo sono frutto di libera negoziazione tra le stesse e che, pertanto, a nessuna delle

predette clausole, ivi inclusa la presente, può essere riconosciuto o in alcun modo attribuito il carattere di vessatorietà ai sensi dell'Art. 1341 Cod. Civ.

All. 1) Elenco prestazioni e numero annuo stimato.

Palermo,

Per il Policlinico

La Direttrice Generale
Maria Grazia Furnari

Palermo, 29 luglio 2026

Palermo, 29 luglio 2026

Per ISMETT S.r.l.
Il Direttore di Istituto
Dott. Angelo Luca

Per UPMC Italy S.r.l.
L'Amministratore Delegato
Dott. Angelo Luca

ALLEGATO 1

1. Prestazioni:

1) Visita ortopedica del Lavoratore comprensiva di:

- (i) raccolta anamnestica;
- (ii) visione degli accertamenti pregressi prodotti dal paziente;
- (iii) acquisizione di notizie anamnestiche fornite dal medico competente;
- (iv) accurato esame obiettivo generale del Lavoratore con particolare attenzione al distretto sede della problematica;
- (v) diagnosi con valutazione dell'entità dei disturbi;
- (vi) eventuali indicazioni igieniche/terapeutiche;
- (vii) valutazioni prognostiche delle eventuali limitazioni funzionali riscontrate.

2) Numero stimato di Prestazioni/anno:

- per ISMETT circa 15/ anno;
- per UPMCI circa 2/anno;